

# PAGAMENTI A RATE: RIAMMESSI I DECADUTI

## LEGGE N. 160/2016

### IN COSA CONSISTE LA RIAMMISSIONE?



Chi è decaduto dal beneficio della rateizzazione entro il **30 giugno 2016**, può chiedere nuovamente una dilazione delle somme non ancora versate. All'atto della domanda di rateizzazione non è obbligato a pagare in un'unica soluzione le rate arretrate che sono scadute. Occorre presentare la richiesta di riammissione improrogabilmente **entro il 20 ottobre 2016**.

### QUANTE RATE POSSO OTTENERE?



La nuova rateizzazione può essere concessa fino a un massimo di 72 mensilità. Chi è decaduto da una dilazione straordinaria con più di 72 rate, può avere lo stesso numero di rate approvate nel precedente piano.

### QUALI REGOLE DEVO RISPETTARE PER NON DECADERE NUOVAMENTE?



La Legge n. 160/2016 stabilisce che il contribuente riammesso alla rateizzazione decada in caso di mancato pagamento di due rate, anche se non consecutive.

### COSA SUCCEDE DOPO IL 20 OTTOBRE 2016?



Il contribuente decaduto dalla rateizzazione può essere comunque riammesso, a prescindere dalla data della decadenza, ma a condizione che le rate scadute siano integralmente pagate al momento della domanda.

### DOVE TROVO IL MODULO PER PRESENTARE LA DOMANDA?



Il modulo per chiedere la riammissione al beneficio della rateizzazione (mod. RR1) è disponibile allo sportello o nella sezione modulistica-rateizzazione del sito [www.gruppoequitalia.it](http://www.gruppoequitalia.it)



**ATTENZIONE.** Si ricorda che, fino alla data di effettiva presentazione della domanda di riammissione, Equitalia può attivare le procedure cautelari/esecutive per il recupero del debito.